



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## **Sentenza n. 140 del 2021**

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 25 maggio 2021, deposito del 6 luglio 2021*  
*comunicato stampa del [6 luglio 2021](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordinanze nn. [133](#), [152](#), [159](#) e [165 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

PROCESSO PENALE – PRESCRIZIONE – SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE –  
EMERGENZA DA COVID-19 – RINVIO DELL’UDIENZA – PRINCIPIO DI LEGALITÀ –  
PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 83, commi 4 e 9, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 24 aprile 2020, n. 27](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#);  
- art. 7 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#)

#### **dispositivo:**

manifesta inammissibilità; manifesta infondatezza; accoglimento

Con la sentenza n. 140 del 2021, la Corte costituzionale si è trovata a decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con quattro distinte ordinanze, dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone e aventi ad oggetto il **comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 dello stesso articolo, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, nonché il comma 9 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), del medesimo art. 83 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.**

Dopo aver riunito i quattro giudizi, la Corte si occupa anzitutto delle diverse censure relative al comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, le quali risultano identiche o analoghe a quelle da essa già scrutinate in occasione della sentenza n. 278 del 2020.

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative alla violazione, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., dell’art. 7 CEDU – secondo il quale nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale, né può vedersi inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso –, già dichiarate inammissibili nella precedente occasione. In entrambi i casi, infatti, i giudici *a quibus* hanno omesso di chiarire in quali

termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost., considerato che la Corte EDU reputa la prescrizione un istituto avente natura processuale, la quale implica una garanzia di portata meno estesa di quella apprestata dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che, invece, riconosce alla prescrizione natura sostanziale.

Anche la questione inerente all'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole, era stata già analizzata dalla Corte nella pronuncia del 2020, con la quale era stata dichiarata non fondata, rilevandosi che la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, è prevista «da una norma che impon[er]e una “stasi” del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi»; essa è riconducibile, pertanto, alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 159 del codice penale, secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una “particolare disposizione di legge”. Non essendo stati prospettati nuovi profili di censura, la Corte procede a dichiarare questa questione manifestamente infondata.

Un'attenzione diversa è riservata dalla Corte alle censure aventi ad oggetto il comma 9 del medesimo art. 83, su cui il giudice delle leggi non aveva ancora mai avuto modo di pronunciarsi.

Dopo un'ampia ricostruzione del quadro normativo in cui la disposizione impugnata si inserisce, la Corte dichiara, innanzitutto, la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Paola, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dal momento che le argomentazioni utilizzate dal giudice *a quo* sono identiche a quelle già svolte, con riguardo al medesimo parametro, nei confronti del comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e, dunque, affette dalle stesse lacune motivazionali.

**La Corte accoglie, invece, la questione sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della insufficiente determinatezza della fattispecie legale dalla quale consegue la sospensione della durata del termine di prescrizione dei reati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.**

Nel proprio percorso argomentativo, **il giudice delle leggi ricorda il suo consolidato orientamento in tema di prescrizione, alla quale ha sempre riconosciuto natura sostanziale e non processuale**, ricollegandola così al principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., il quale impone che una persona accusata di un reato debba poter conoscere, al momento della commissione del fatto, sia la fattispecie di reato, sia l'entità della pena per esso prevista, sia la durata della prescrizione, comprese le possibili ricadute che su quest'ultima possono avere eventuali norme processuali, in particolare quelle in grado di determinare l'interruzione o la sospensione della prescrizione stessa. **Il rispetto del principio di legalità richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi amplii la durata del termine di prescrizione ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia «sufficientemente determinata»** (sentenza n. 278 del 2020) e, inoltre, **non si applichi in modo retroattivo.**

**La disposizione censurata, tuttavia, non appare rispondente al primo dei due corollari del principio di legalità appena richiamati, quello della necessaria determinatezza della fattispecie legale.**

L'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, infatti, prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. A sua volta, il richiamato comma 7, lettera g), contiene un rinvio alle «misure organizzative» che i capi degli uffici giudiziari – in ragione della generale previsione del comma 6 del medesimo art. 83 – sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali rientra anche il rinvio delle udienze. **Tale facoltà di rinvio delle udienze, tuttavia, è solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire**, essendo sufficiente che la misura sia ritenuta giustificata dalla necessità di contenere i contagi da COVID-19 negli uffici giudiziari.

**«In sostanza, è solo al momento dell'adozione del provvedimento di rinvio del processo che si completa e si integra, caso per caso, la fattispecie legittimante il rinvio stesso»** (in maniera non dissimile, ricorda la Corte, da quanto accadeva per la c.d. “regola Taricco”: ordinanza n. 24 del 2017), e questo **nonostante il fatto che da tale rinvio conseguano non solo effetti strettamente**

processuali, bensì anche effetti di natura sostanziale *in malam partem* sul piano della punibilità del reato, in ragione dell'allungamento del termine di prescrizione.

Ne consegue che la norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, «rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione».

Sulla base di queste considerazioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

*Lorenzo Madau*